

ART. 26 – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

3 misure di sostegno per le aziende con ricavi tra **5 e 50 MIL** di Euro, danneggiate da COVID-19, che eseguono un aumento di capitale:

1. Credito di imposta per gli aumenti di capitale;

2. Credito di imposta in caso di perdite di esercizio ;

3. Agevolazioni per l'emissione di Strumenti Finanziari (obbligazioni o titoli di debito).

CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE:

1. Le forme societarie e i settori consentiti

2. La dimensione aziendale

3. I danni da COVID-19

4. L'aumento di capitale

CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE:

1. Le forme societarie e i settori consentiti:

SPA, SAPA, SRL (ANCHE SEMPLIFICATA), SOC. COOP., S.E. (REG. CE 2157/2001) E SOC. COOP. EUROPEE (REG. CE 1435/2003), AVENTI SEDE LEGALE IN ITALIA.

- SETTORI ESCLUSI (DI CUI ALL'ART. 162 BIS TUIR):
 - BANCARIO;
 - FINANZIARIO;
 - ASSICURATIVO.

CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE:

2. La dimensione aziendale:

L'ammontare dei **ricavi** (art. 85 comma 1, lett. a) e b) TUIR), relativo al periodo di imposta 2019 deve essere stato maggiore di **5 MIL EUR** e minore di **50 MIL EUR**.

IL LIMITE INFERIORE È INNALZATO A **10 MIL EUR** IN CASO DI EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI (COMMA 12).

(**NOTA:** nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo)

CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE:

3. I danni da COVID-19:

Abbattimento dei ricavi, dei mesi di **marzo e aprile 2020**, rispetto allo stesso periodo del **2019**, non inferiore al **33%**,

Esempio: Ricavi marzo aprile 2019 = **100**

Ricavi marzo aprile 2020: **<= 67**

CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE:

4. L'aumento di capitale:

Dal **19 maggio al 31 dicembre 2020** deve essere deliberato ed eseguito un **aumento di capitale a pagamento ed integralmente versato.**

In caso di Emissione di Strumenti Finanziari, l'aumento di capitale non può essere inferiore a 250.000 EUR.

1. Credito di imposta per gli aumenti di capitale

Beneficiari:

I soggetti (anche nuovi soci) **che effettuano il conferimento** in denaro per l'aumento di capitale, hanno diritto a un **credito di imposta pari al 20%** della somma investita (max 2 MIL EUR)

IL CREDITO DI IMPOSTA SPETTA ANCHE AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI IN STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI IMPRESE CON SEDE IN UE E SEE.

Preclusione per le Società che controllano la Società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa o controllate

1. Credito di imposta per gli aumenti di capitale

Vincoli:

La **partecipazione** rinveniente dall'aumento di capitale deve essere posseduta **fino al 31 dicembre 2023**.

La distribuzione di **riserve** di qualsiasi tipo, prima del **31 dicembre 2023**, comporta l'obbligo di restituire l'ammontare detratto più interessi legali (senza sanzioni).

1. Credito di imposta per gli aumenti di capitale

Condizioni di utilizzo del credito di imposta:

- IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI, ANCHE IN COMPENSAZIONE, FINO A QUANDO NON SE NE CONCLUDE L'UTILIZZO,
- IL CREDITO DI IMPOSTA NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP;
- NON RILEVA AI FINI DEL RAPPORTO ARTT. 61 E 109, CO. 5 TUIR.

2. Credito di imposta in caso di perdite di esercizio;

Beneficiari:

ALLA SOCIETÀ CONFERITARIA, È RICONOSCIUTO, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020, **UN CREDITO DI IMPOSTA PARI AL 50% DELLE PERDITE ECCEDENTI IL 10% DEL PATRIMONIO NETTO**, AL LORDO DELLE PERDITE STESSE, FINO A CONCORRENZA DEL **30% DELL'AUMENTO DI CAPITALE** .

2. Credito di imposta in caso di perdite di esercizio;

ESEMPIO

- PERDITE ANNO 2020: EURO 450.000
- PATRIMONIO NETTO: EURO 2.000.000
- AUMENTO DI CAPITALE: EURO 600.000

CALCOLO DEL CREDITO DI IMPOSTA

- **CREDITO DI IMPOSTA**: 50% (PERDITE 2020 – 10% P.N.) =
 $0,5 \times (450.000 - 200.000) = \text{EUR } 125.000$
- CHECK: EUR 125.000 < 30% AUMENTO DI CAPITALE (180.000): **OK**

NOTA: LE PERDITE FISCALI EVENTUALMENTE RIPORTABILI (COME DTA) NEI PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI SONO RIDOTTE DELL'AMMONTARE DEL CREDITO DI IMPOSTA RICONOSCIUTO.

2. Credito di imposta in caso di perdite di esercizio

NOTA:

E' necessario ricapitalizzare le perdite?

Articolo 6 – CURA ITALIA (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

In vigore dal 09/04/2020

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.”

La finalità della norma è quella di sterilizzare le disposizioni civilistiche che devono essere applicate nel caso di perdite superiori al terzo del capitale sociale, anche quando il capitale scende al di sotto del minimo legale; viene anche sospesa la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 cod. civ.

2. Credito di imposta in caso di perdite di esercizio

Requisiti specifici

- LA DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI QUALSIASI TIPO, PRIMA DEL 1 GENNAIO 2024, COMPORTA L'OBBLIGO DI RESTITUIRE L'AMMONTARE DETRATTO PIÙ INTERESSI LEGALI (SENZA SANZIONI).
- AL 31 DIC 2019, **NO IMPRESA IN DIFFICOLTÀ** (REGOLAMENTO UE 651/2014; 702/2014; 1388/2014);
- **REGOLARITÀ** CONTRIBUTIVA E FISCALE;
- **REGOLARITÀ** EDILIZIA, URBANISTICA, SSL, AMBIENTALE;
- NON AVER RICEVUTO AIUTI RITENUTI ILLEGALI O INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA (O NON RIMBORSATI SE RICEVUTI);
- NO CONDIZIONI OSTATIVE ART. 67, D.LGS. 159/2011 (**ANTIMAFIA**);
- NO CONDANNA DEFINITIVA ULTIMI 5 ANNI (AMMINISTRATORI, SOCI, TITOLARE EFFETTIVO) PER REATI IN VIOLAZIONE IMPOSTE SUI REDDITI E IVA, NEI CASI DI APPLICAZIONE PENA ACCESSORIA ART. 12 CO.2 D.LGS. 74/2000 (INTERDIZIONE PUBBLICI UFFICI).

2. Credito di imposta in caso di perdite di esercizio

Condizioni di utilizzo del credito di imposta:

- E' **UTILIZZABILE** IN COMPENSAZIONE, A PARTIRE DAL DECIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 2020;
- IL CREDITO DI IMPOSTA NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP;
- NON RILEVA AI FINI DEL RAPPORTO ARTT. 61 E 109, COMMA 5 TUIR.
- ULTERIORI PRECISAZIONI CON DECRETO MEF, ENTRO 30 GG.

3. Agevolazioni per l'emissione di Strumenti Finanziari (obbligazioni o titoli di debito)

Beneficiari:

ALLA SOCIETÀ CONFERITARIA (AUMENTO DI CAPITALE DI ALMENO 250.000 EUR)

EMISSIONE DI **OBBLIGAZIONI O TITOLI DI DEBITO**, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, SOTTOSCRITTI DA «FONDO PATRIMONIO PMI».

GLI STRUMENTI FINANZIARI POSSONO ESSERE EMESSI ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2412 CO.1 C.C.

3. Agevolazioni per l'emissione di Strumenti Finanziari (obbligazioni o titoli di debito)

Art. 2412 c.c. – Limiti all'emissione

La società può emettere obbligazioni [c.c. [2421](#), n. 2] al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

3. Agevolazioni per l'emissione di Strumenti Finanziari (obbligazioni o titoli di debito).

Importo massimo:

il minore tra:

- 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale;
- Il 12,5% dell'ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019

Nota: L'importo massimo degli strumenti finanziari non potrà superare i 6.250.000 EUR (12,5% di 50 MIL EUR)

Nota: nel caso la società sia già beneficiaria di finanziamenti in attuazione del paragrafo 3.2 (*aiuti sotto forma di garanzie su prestiti*) e 3.3 (*aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolato per i prestiti*) della Comunicazione della Commissione Europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non deve superare il maggiore tra:

- il 25% dell'ammontare dei ricavi 2019;
- Il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019 (da bilancio o certificati)
- *Il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale*

3. Agevolazioni per l'emissione di Strumenti Finanziari (obbligazioni o titoli di debito)

Caratteristiche del prestito:

Scadenza: gli strumenti finanziari sono rimborsati trascorsi **6 anni** dalla sottoscrizione. In via anticipata decorsi **3 anni** dalla sottoscrizione. **Immediata** in caso di interdittiva antimafia.

Interessi: maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso.

Valore di rimborso: potrà essere accordata una riduzione in base al conseguimento di obiettivi che saranno stabiliti con successivo decreto MEF e Sviluppo Economico.

3. Agevolazioni per l'emissione di Strumenti Finanziari (obbligazioni o titoli di debito)

Requisiti specifici (fino a restituzione):

1. NO A:
 1. DISTRIBUZIONI DI **RISERVE**;
 2. ACQUISTI DI **AZIONI O QUOTE PROPRIE**;
 3. **RIMBORSO** DI FINANZIAMENTI DEI SOCI.

2. FINALITA':
 1. COSTI DI **PERSONALE**,
 2. INVESTIMENTI O CAPITALE CIRCOLANTE IMPIEGATI IN STABILIMENTI PRODUTTIVI E ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CHE SIANO LOCALIZZATI **IN ITALIA**;

3. RENDICONTO PERIODICO (DECRETO MEF E MISE)

3. Agevolazioni per l'emissione di Strumenti Finanziari (obbligazioni o titoli di debito)

Requisiti comuni al CREDITO DI IMPOSTA PERDITE:

- a) AL 31 DIC 2019, **NO IMPRESA IN DIFFICOLTÀ** (REGOLAMENTO UE 651/2014; 702/2014; 1388/2014);
- b) **REGOLARITÀ** CONTRIBUTIVA E FISCALE;
- c) **REGOLARITÀ** EDILIZIA, URBANISTICA, SSL, AMBIENTALE;
- d) NON RICEVUTO AIUTI RITENUTI ILLEGALI O INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA (O NON RIMBORSATI SE RICEVUTI);
- e) NO CONDIZIONI OSTATIVE ART. 67, D.LGS. 159/2011 (**ANTIMAFIA**);
- f) NO CONDANNA DEFINITIVA ULTIMI 5 ANNI (AMMINISTRATORI, SOCI, TITOLARE EFFETTIVO) PER REATI IN VIOLAZIONE IMPOSTE SUI REDDITI E IVA, NEI CASI DI APPLICAZIONE PENA ACCESSORIA ART. 12 C.2 D.LGS. 74/2000 (INTERDIZIONE PUBBLICI UFFICI).
- g) **IL NUMERO DI OCCUPATI È INFERIORE A 250 PERSONE.**

3. Agevolazioni per l'emissione di Strumenti Finanziari (obbligazioni o titoli di debito)

Note applicative:

1. LA **PROCEDURA OPERATIVA** SARÀ DISPONIBILE SUL SITO DEL GESTORE DEL FONDO PATRIMONIO PMI;
2. IN CASO DI INTERDITTIVA **ANTIMAFIA** GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO IMMEDIATAMENTE RIMBORSATI
3. NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ EMITTENTE SIA ASSOGGETTATA A **FALLIMENTO O ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE**, I CREDITI DEL FONDO PER IL RIMBORSO DEL CAPITALE E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SONO SODDISFATTI DOPO I CREDITI CHIROGRAFARI E PRIMA DI QUELLI EX ART. 2467 C.C. (FINANZIAMENTI DEI SOCI).